

Questione pregiudiziale

Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997⁽¹⁾ — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)⁽²⁾, osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l'anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell'orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell'avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.

⁽¹⁾ Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 9 luglio 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Causa C-445/18)

(2018/C 373/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Attrici: Vaselife International BV, Chrysal International BV

Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'autorità competente, il College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), abbia la facoltà, dopo aver adottato una decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento, di modificare, d'ufficio o meno, la durata della validità di un'autorizzazione di commercio parallelo, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁽¹⁾, rilasciata prima della decisione di ri-registrazione, conformemente alla data — successiva — di durata di validità collegata alla decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la modifica della durata di validità di un'autorizzazione di commercio parallelo, sia un effetto automatico, derivante di per sé dal regolamento (CE) n. 1107/2009, di una decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento. Se pertanto l'annotazione della nuova data di durata di validità dell'autorizzazione di commercio parallelo nella banca dati dell'autorità competente sia una mera formalità amministrativa, o se debba essere oggetto di una decisione, d'ufficio o su domanda.
- 3) Qualora la risposta alla seconda questione sia nel senso che deve essere adottata una decisione, se in tal caso sia applicabile l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, segnatamente il suo paragrafo 3.
- 4) Qualora la risposta alla terza questione fosse negativa, quali disposizioni siano invece in tal caso applicabili.
- 5) Si domanda se un prodotto fitosanitario non possa essere considerato identico, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, già solo per la circostanza che il prodotto di riferimento non proviene (più) dalla stessa impresa. Si chiede alla Corte di approfondire anche nella risposta alla presente questione il punto se per impresa collegata o impresa che lavora sotto licenza si possa intendere anche un'impresa che, con l'autorizzazione dell'avente diritto, produce il prodotto secondo la stesse modalità. Se al riguardo sia rilevante se il processo di fabbricazione con cui vengono realizzati il prodotto di riferimento e il prodotto da immettere in commercio parallelo con riguardo alle sostanze attive sia effettuato dalla stessa impresa.

- 6) Se il semplice cambiamento del luogo della produzione sia rilevante ai fini dell'esame della questione se il prodotto sia identico.
- 7) In caso di risposta affermativa alle questioni 5 e 6, se la conclusione da trarne («mancanza di identità») possa essere inficiata dalla circostanza che l'autorità competente abbia già stabilito che il prodotto, quanto alla sua composizione, non ha subito alcuna modifica o solo una lieve modifica.
- 8) Su chi incomba, e in che limiti, l'onere di provare l'osservanza dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 qualora il titolare dell'autorizzazione del prodotto parallelo e quello dell'autorizzazione del prodotto di riferimento non concordino al riguardo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio)
il 16 luglio 2018 — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat**

(Causa C-459/18)

(2018/C 373/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Attrice: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo degli utili imponibili di una società integralmente assoggettata ad imposta in Belgio, con una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro i cui utili, in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione tra il Belgio e l'altro Stato membro, sono totalmente esenti da imposta in Belgio:

- la deduzione per il capitale di rischio è ridotta di un importo a titolo di deduzione per il capitale di rischio calcolato sulla differenza positiva tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell'attivo della stabile organizzazione e, dall'altro lato, il totale degli elementi passivi non rientranti nei capitali propri della società e che sono imputabili alla stabile organizzazione, e
- la riduzione di cui sopra non viene applicata nella misura in cui l'importo della deduzione è inferiore agli utili della stabile organizzazione in parola,

mentre non viene applicata alcuna riduzione della deduzione per il capitale di rischio se detta differenza positiva può essere imputata a una stabile organizzazione situata in Belgio.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il
19 luglio 2018 — ER / Agencia Estatal de la Administración Tributaria**

(Causa C-472/18)

(2018/C 373/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia